



## CONVENZIONE TRA

**LICEO SCIENTIFICO ALESSANDRO ANTONELLI**, con sede in via Toscana, 20 – 28100 .- Novara - Italia , C.F. 80014880035, rappresentato dalla Dott.ssa Silvana Romeo, la quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Dirigente Scolastico per il Liceo scientifico Antonelli (di seguito denominato Liceo)

**E**

**LICEO SCIENTIFICO GUGLIELMO MARCONI - LA SCUOLA D' ITALIA NEW YORK** con sede a New York, BEDS number 310200998266 rappresentato dalla dott.ssa Stipo Stefania, la quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Coordinatrice Didattica.

## PREMESSO CHE

- Comunicazione prot.n.2787/R.U.7U 20 aprile 2011 chiarisce che i partecipanti in scuole all'estero nel programma di mobilità individuale non hanno bisogno di certificati di equipollenza
- Circolare Ministeriale 119-17 marzo 2000 stabilisce nuove procedure circa le comunicazioni da inviare in merito all'effettuazione di scambi educativi con l'estero
- Circolare ministeriale 455-18 novembre 1998 che conferma la disciplina della 358
- Circolare 358-23 luglio 1996 distingue gli scambi di classe da visite guidate e da viaggi di istruzione e stabilisce procedure di attuazione  
la nota Miur 843 del 10 aprile 2013 esplicita le linee di indirizzo per la promozione e l'organizzazione della mobilità studentesca internazionale individuale, sottolineandone il significativo valore educativo;
- DL 297/16041994- art.192 comma 3 -16 aprile 1994 "subordinatamente al requisito dell'età (..)il Consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero"
- DL 297/16041994- art.200 comma 10- 16 aprile 1994 subordinatamente al requisito dell'età di 16 anni compiuti gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse per gli studenti stranieri
- Art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- interesse comune del Liceo scientifico Antonelli e l'istituto La Scuola d'Italia New York utilizzare al meglio le proprie risorse scientifiche in specifici progetti e attività di ricerca e di formazione, stabilire un comune coordinamento per la partecipazione ad attività di ricerca e progetti di interesse comune e favorire lo scambio, a condizioni di reciprocità
- La presente convenzione dovrà sostenere l'alunno che partecipa all'esperienza di studio presso la Scuola d'Italia New York il riconoscimento degli studi facilitando la scuola di provenienza a sostenere il proprio alunno nella continuazione degli studi mediante contatti regolari tra i due consigli di classe delle scuole in convenzione
- Il liceo Antonelli individua nella persona della prof.ssa Maria Lucia De Vanna la figura di riferimento dedicata (tutor interno) che curerà i percorsi degli studenti che partecipano al progetto di mobilità internazionale presso la Scuola d'Italia
- La Scuola d'Italia individua nella persona del prof. Francesco D'Anna, la figura di riferimento dedicata (tutor esterno) che curerà i percorsi degli studenti del Liceo Antonelli iscritti al programma di mobilità internazionale presso la Scuola d'Italia New York

□ la presente convenzione va nella direzione di favorire una integrazione funzionale tra i due istituti che hanno comune finalità di iscrivere gli alunni del Liceo scientifico Antonelli presso la Scuola d'Italia New York ai fini della prosecuzione degli studi medesimi e la valutazione dei crediti formativi

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.**

#### ***Art. 1 - Oggetto***

Oggetto della presente convenzione è una collaborazione tra le Parti, finalizzata a esperienze di mobilità internazionale degli studenti.

Anche se non in maniera esaustiva, costituiscono attività di interesse del Liceo e la Scuola d'Italia New York con riferimento alla presente convenzione:

- l'organizzazione e l'attuazione di percorsi di formazione docenti e di ricerca-azione su temi all'offerta formativa delle due istituzioni;
- la condivisione di "buone pratiche" nell'attuazione delle attività di insegnamento con gli stessi dipartimenti disciplinari;
- la riserva di almeno 4 posti per l'anno 2023-2024 per gli studenti del liceo scientifico Antonelli;
- l'ammissione degli studenti del Liceo Antonelli presso l'Istituto G.Marconi non è soggetta a criteri di selezioni inerenti la media scolastica che comunque non potrà essere inferiore a sette;
- gli studenti del Liceo Antonelli potrebbero aver diritto a una riduzione della retta di iscrizione nel caso in cui la famiglia dello studente abbia un ISEE inferiore a 10.000 euro.

#### ***Art. 2 – Comitato di collegamento e Responsabili Scientifici***

Per il liceo scientifico Antonelli il responsabile è la prof.ssa Maria Lucia De Vanna per la Scuola d'Italia New York il responsabile è il prof. Francesco D'Anna.

Nell'ambito della presente convenzione, le due istituzioni istituiscono un Comitato di collegamento, composto dai due rappresentanti precedentemente nominati con il compito di:

- procedere a regolare scambio di informazioni
- assistere e guidare gli studenti partecipanti al programma di mobilità internazionale

- monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse
- proporre eventuali atti integrativi
- validare le proposte in termini progettuali delle scuole
- valutare, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dagli studenti partecipanti
- esaminare ogni altro aspetto riguardante la collaborazione tra le Parti.

### ***Art.3 - Durata***

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 agosto 2024, così da regolamentare tutte le attività che riguardano gli anni scolastici 2022/2023.2023/2024  
Al termine di detto periodo, le Parti potranno eventualmente rinnovare tale convenzione.

### ***Art. 4 – Proprietà e sicurezza***

I diritti di proprietà intellettuale relativi a dati, tecniche e software funzionali al perseguimento dei fini indicati nella presente convenzione, pur se messi a disposizione reciproca, restano nella piena ed esclusiva titolarità della Parte che li ha sviluppati e messi a disposizione.

### ***Art. 5 - Riservatezza***

Le Parti si impegnano a trattare in modo riservato, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, tutte le informazioni reciprocamente scambiate per le quali la natura di informazione riservata sia stata in qualsivoglia modo precedentemente notificata, ovvero comunicata entro 10 giorni dalla data di effettiva trasmissione.

### ***Art. 6– Pubblicazioni***

Nel caso d'uso a fini di pubblicazione scientifica di dati o documenti derivanti dalle attività sviluppate in comune, ciascuna delle Parti dovrà con congruo anticipo darne avviso scritto all'altra. I diritti di pubblicazione sono definiti di volta in volta da appositi atti integrativi, di cui all'Art. 2; le parti non possono pubblicare documenti, foto o altro senza l'autorizzazione della parte interessata.

### ***Art. 7 – Recesso***

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 3 mesi che dovrà essere notificato all'altra Parte con lettera raccomandata. In tal caso, gli eventuali atti integrativi di cui al precedente Art. 2 in atto, riferiti a specifiche attività, saranno comunque portati a conclusione nei termini previsti dagli stessi, fatti salvi diritti e doveri delle Parti.

### ***Art. 8 – Modifiche***

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa congiunta sottoscrizione da parte dei rispettivi rappresentanti.

### ***Art. 9 - Firma digitale***

La presente convenzione è firmata digitalmente, ex art 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

### **Art.10 – Clausola di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti, nonché all'art. 1321 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Contratto.

### **Art. 11 Mobilità degli studenti del Liceo Antonelli**

Il liceo Antonelli è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere agli studenti durante la permanenza presso la scuola Guglielmo Marconi.

L'Istituto G. Marconi esonera comunque e tiene indenne il Liceo scientifico Antonelli da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare nei confronti degli studenti dell'Antonelli

### **Art. 12 Trattamento dati personali**

Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016”.

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

5 Dicembre 2022

Per Il Liceo scientifico Antonelli  
Prof.ssa Silvana Romeo



Per la Scuola d'Italia New York Guglielmo  
Marconi  
Prof. Stefania Stipo

